Convegno "Le novità di inizio anno"





Tassazione sostitutiva PDR e detassazione mance

Milano, 8 febbraio 2023

Dott.ssa Margherita Bottino

Consulente del Lavoro Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano



Riferimento normativo: art. 1, co. 63, Legge di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197/2022);

Con il comma 63 viene prevista una riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nell'anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, per i dipendenti del settore privato.

Si rammenta che secondo quanto previsto della legge di stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

I premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (ex art. 51 D.Lgs. 81/2015)



Tali disposizioni trovano applicazione per il **settore privato e con riferimento** titolari di un **reddito da lavoro dipendente di importo non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione delle somme oggetto di detassazione, a **80.000 euro**.

I costi legati al premio di produzione o di rendimento sono costi da classificare alla voce B) 9) a) «salari e stipendi» del Conte Economico e sono deducibili fiscalmente ai fini Ires.

COSTI E BENEFICI DEL PREMIO IN BUSTA PAGA			
	LAVORATORE	DATORE	
INTERO PREMIO	CONTRIBUZIONE INPS	COSTI DEL LAVORO	
< PLAFOND	IMPOSTA SOSTITUTIVA	(contributi previdenziali	
> PLAFOND	IRPEF	e oneri vari)	

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, l'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro è ridotta di venti punti percentuali su una quota non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.



Il lavoratore ha la facoltà di scegliere che il Premio venga, parzialmente o totalmente, convertito in prestazioni di welfare, qualora sia espressamente indicato all'interno dell'accordo negoziale, per coprire ad esempio spese mediche, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, tasse universitarie, libri di testo, mense, asilo nido, buoni pasto, ecc.

COSTI E BENEFICI DEL PREMIO IN WELFARE			
	LAVORATORE	DATORE	
< PLAFOND	ESENZIONE DA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE	NO COSTI DEL LAVORO (contributi previdenziali e oneri vari)	
> PLAFOND	ECCEDENZA ASSOGGETTATA		

In questo caso, l'importo non è soggetto ad alcuna tassazione o onere contributivo, né per il dipendente, né per l'azienda.

Permangono però i limiti di 3.000 euro (ovvero 4.000 euro) che si possono superare solo qualora il dipendente opti per particolari forme di welfare quali l'assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.



COSTI E BENEFICI DEL PREMIO IN FONDO PENSIONE

I premi di produttività nel limite di 3.000 euro (innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), se convertiti in contribuzione al Fondo pensione (o al Fondo sanitario) non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sforino i plafond di deducibilità previsti dalle specifiche discipline (5.164,57 euro per i Fondi pensione e 3.615,20 euro per i Fondi sanitari). L'esenzione di tale tipologia di contribuzione per la previdenza complementare è, peraltro, totale poiché la legge specifica altresì che le somme relative non sono tassate neanche in fase di prestazione.

Pertanto, il limite di **deducibilità dei contributi versati ai Fondi pensione** pari a dei 5.164,57 è aumentato di un importo massimo di ulteriori 3.000 euro (fino al **limite massimo di 8.164,57**) corrispondenti al premio massimo detassabile che può essere convertito. Rimangono fermi i più ampi limiti di deducibilità previsti per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1° gennaio 2007).



I **lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra l'importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui.

Max deducibilità 7.746,86 euro per i 20 anni successivi al quinto anno

Detassazione mance



Riferimento normativo: art. 1, co. 58-62, Legge di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197/2022);

Prevista imposta sostitutiva del 5% sulle mance destinate ai lavoratori del comparto turistico, alberghiero e di ristorazione.

Con il **comma 58** viene stabilito che le **somme destinate dai clienti ai lavoratori** delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande **a titolo di liberalità (cd. mance)**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori**, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali **pari al 5%.**

Con la **sentenza 26512 del 1 ottobre 2021**, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva classificato tali somme come reddito da lavoro dipendente in quanto rientranti nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito ex art. 51 del TUIR, assoggettandole conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.

Detassazione mance



Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000 euro (comma 62);
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;

Profilo operativo: l'imposta sostitutiva del 5% sulle somme deve essere applicata dal sostituto d'imposta, il quale sarà tenuto altresì a versare il relativo importo.